

# PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

PROCESSO  
AMMINISTRATIVO

*Webinar 21 aprile 2022*

# I PARTE

## REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ SOGGETTIVI E OGGETTIVI

### REQUISITI SOGGETTIVI

- **Persone fisiche**
- **Enti e associazioni**
  - **stranieri**

### REQUISITI OGGETTIVI

- **Reddito**
- **documentazione**
- **Variazioni reddituali (comunicazioni)**

# Requisiti soggettivi

## art. 119 TUSG

Al PSS sono ammessi

- I cittadini italiani
- Gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
- gli apolidi
- Gli enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica

**Per gli stranieri regolarmente soggiornanti e per gli enti o associazioni ai requisiti generali previsti per i cittadini italiani si aggiungono requisiti specifici.**

# ART. 76 TUSG limiti di reddito

Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di **un reddito imponibile** ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante **dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68**

(aggiornato a D.M. 23/7/2020 del Ministero della Giustizia di concerto con il MEF, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021)

Se l'interessato **convive** con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito **dalla somma dei redditi** conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto **anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva**

Si tiene conto **del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità**, ovvero nei processi in cui **gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.**

# ART. 76 TUSG

## nozione di reddito

### Corte Costituzionale sentenza n. 382 del 1985

«nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, **anche gli aiuti economici** (se significativi e non saltuari) a lui prestati, **in qualsiasi forma**, da familiari non conviventi o da terzi, - pur non rilevando agli effetti del cumulo - potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all'interessato, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall'art. 2739 c.c., quali il tenore di vita ecc.".

### Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 24/11/2021, n. 46159

Rilevano anche **i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa**

### Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 13/07/2021, n. 30238

**Redditi soggetti a tassazione separata**

# ART. 76 TUSG

## determinazione reddito

- reddito di cittadinanza;
- indennità di mobilità;
- indennità mensile di disoccupazione;
- reddito di tipo agrario o dominicale;
- canone di locazione a tassazione separata

# ART. 79 TUSG

**cosa  
produrre?**

## DOCUMENTAZIONE REDDITUALE

c) **una dichiarazione sostitutiva di certificazione** da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **attestante la sussistenza delle condizioni di reddito** previste per l'ammissione, **con specifica determinazione del reddito complessivo** valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;

**comma 3 art. 79:** «Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato»

# ART. 79 TUSG

## REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea **correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente**, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

**T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, Ord. di rimessione, (data ud. 10/06/2020) 14/06/2020, n. 142**

### **E ordinanza di rimessione 143**

«La disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 79 del D.P.R. n. 115/2002 presenta profili di illegittimità rispetto agli artt. 3, 24, 113 e 117, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui subordina l'apprestamento di mezzi per l'accesso alla tutela giurisdizionale da parte dei non abbienti **ad incombenti documentali che**, pur se pertinenti alla prova delle condizioni reddituali, **esulano dalla loro sfera di dominio**, profili alla luce dei quali si impone la rimessione alla Corte costituzionale delle relative questioni»

(nel caso di specie l'istante aveva dato atto del mancato riscontro dell'autorità consolare alla espressa richiesta di attestazione e aveva quindi proceduto con un'integrazione documentale mediante autocertificazione.

L'esclusione, in buona sostanza, viene a dipendere dall'inerzia di un soggetto pubblico terzo, non sopperibile con gli istituti di semplificazione amministrativa e de-certificazione documentale previsti, invece, per i cittadini italiani e dell'Unione europea, con irragionevole vulnus del principio di eguaglianza formale nell'accesso alla tutela giurisdizionale, nella specie da esperirsi contro atti della pubblica amministrazione italiana)

# ART. 79 TUSG

## REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

Corte cost., 20/07/2021, n. 157

**E' costituzionalmente illegittimo**, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., **l'art. 79, comma 2**, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (t.u. spese di giustizia), **nella parte in cui non consente al cittadino di uno Stato non aderente all'UE di presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di certificazione sui redditi prodotti all'estero, qualora dimostri** – provando di aver compiuto tutto quanto esigibile secondo correttezza e diligenza – l'impossibilità di produrre la richiesta documentazione, poiché è irragionevole e lesivo dei principi di tutela giudiziale che sia addebitato al medesimo richiedente anche il rischio dell'impossibilità di procurarsi la specifica certificazione richiesta.

**ISEE  
NON  
individua il reddito  
imponibile**

**Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 24/11/2021, n. 46159**

«L'ISEE (acronimo di "Indicatore della Situazione Economica Equivalente") è un metodo per calcolare, valutare e confrontare la situazione economica di una famiglia.

Lo stesso non si limita al solo reddito percepito, ma prende in considerazione la situazione economica, e dunque anche il patrimonio immobiliare e mobiliare della famiglia.

**L'ISEE è un criterio non valido per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la cui norma istitutiva (il [D.P.R. n. 115 del 2002](#)) fa riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi esenti o soggetti a tassazione separata.**

## CONSEGUENZE?

**l'omessa indicazione di redditi non presenti nell'ISEE e/o l'errata imputazione di detrazioni e deduzioni non consentite per la determinazione del reddito, ed invece permesse per la determinazione dell'ISEE, può condurre alla commissione del reato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, oltre che, in caso di sfioramento dei limiti per l'ammissione, alla revoca del beneficio, con conseguente obbligo di restituzione allo Stato delle somme ingiustamente percepite.**

# ISEE

## Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 24/11/2021, n. 46159

Dell'ISEE, come della documentazione che comprovi il reddito imponibile, come ad esempio il modello 730, il modello UNICO, la certificazione unica per chi percepisce solamente la pensione o l'indennità di disoccupazione, etc., l'interessato potrà avvalersi solo come sua personale fonte di conoscenza sulla situazione reddituale della propria famiglia.

Ma, ricomprendendosi tra i redditi di cui al D.P.R. cit., art. 76 anche redditi che in quelli possono non comparire (perchè non soggetti a tassazione), o anche redditi percepiti "in nero" e finanche quelli derivanti da attività illecite, **L'UNICO DATO RILEVANTE È LA PROPRIA DICHIARAZIONE, CON VALORE AUTOCERTIFICATIVO, non rilevando in alcun modo la fonte delle proprie conoscenze circa il reddito familiare.**

# Cosa produrre?

## ASSENZA DI REDDITO

**T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 04/01/2022, n. 59**

*In tema di patrocinio a spese dello Stato, se il soggetto non percepisce alcun reddito, ai sensi dell'[art. 79](#), c. 1, lett. c, [D.P.R. n. 115 del 2002](#) (Testo unico sulle spese di giustizia), può depositare, unitamente all'istanza, "c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 46, c. 1, lett. o) del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini.*

*«non essendo idonea, a tal fine, la mera autocertificazione riferita all'ISEE, che non comprova affatto il reddito imponibile come richiesto, mediante idonea documentazione, quale il modello 730, il modello unico, la certificazione unica per chi percepisce solo la pensione o la disoccupazione, valendo, per converso, l'ISEE, ai fini dell'ottenimento delle prestazioni sociali riconoscibili a coloro che posseggono redditi insufficienti o inferiori ai limiti stabiliti di volta in volta dalla legge per accedere ai singoli benefici»*

# VARIAZIONI REDDITO

art. 79  
comma 1  
lettera d  
TUSG

Il limite reddituale deve permanere per tutta la durata del processo.

l'istante deve comunicare **le variazioni rilevanti dei limiti di reddito**, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

# VARIAZIONI REDDITO

La conseguenza della variazione migliorativa del reddito è disciplinata dall'art. 136, co. 1, del D.P.R. n. 115/2002, con la revoca del provvedimento di ammissione.

Art. 136 comma 3. «La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva»

Pertanto, verrà liquidato il compenso per l'opera prestata dal difensore sino al momento processuale in cui è avvenuto il superamento della soglia di reddito da parte del beneficiario; qualora nel corso del processo quest'ultimo si trovi nuovamente nella condizione reddituale prevista per legge, il difensore potrà chiedere al Giudice che la parte venga riammessa al patrocinio a spese dello Stato.

La mancata comunicazione della variazione di reddito integra gli estremi del delitto previsto dall' art. 125 D.P.R. n. 115/2002.

# Enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica

---

Sono esclusi dal PSS quegli enti e associazioni, anche appartenenti al c.d. “terzo settore” (associazioni di volontariato, enti no profit e simili) che, pur non perseguendo fini di lucro, svolgono un’attività economicamente rilevante (in tal senso, C. Cost., sent. 06.03.2019, n. 35/2019)

Non è sufficiente la **duplice condizione negativa dell'assenza dello scopo di lucro e dell'esercizio dell'attività economica** «ma risulta necessaria anche la concomitante sussistenza delle ulteriori condizioni previste dalla legge, ovvero il rispetto dei limiti reddituali e la non manifesta infondatezza della pretesa» (Corte cost. Ordinanza, n. 128/2016).

**T.A.R. Lazio Roma, Sez. II bis, 15/11/2019, n. 13128** «*La normativa di cui all'[art. 119 del D.P.R. n. 115/2002](#) non contiene una **generalizzata ed indiscriminata ammissione al patrocinio gratuito per gli enti che non svolgono attività economica**, ma si limita a stabilire per essi parità di trattamento con le persone fisiche, le quali ultime, peraltro, oltre al proprio reddito, devono dar prova, ai fini dell'ammissione al beneficio, del reddito percepito dai componenti il nucleo familiare»*

# Enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica

---

## DOCUMENTAZIONE

l'ente o associazione deve produrre, insieme all'istanza:

- Lo statuto e l'eventuale regolamento,
- nonché un' autocertificazione che dia atto della iscrizione (o della non iscrizione) dell'ente o associazione, in registri nazionali o regionali stabiliti dalla legge, indicando in tal caso i relativi estremi di iscrizione.

Per quanto riguarda il **presupposto reddituale**, l'ente o associazione istante dovrà presentare:

- L'ultimo bilancio o rendiconto annuale, nonché una dichiarazione sostitutiva con la specifica determinazione del reddito complessivo determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76, secondo quanto previsto dall'art. 79, comma 1, lett. c), TUSG (in tal senso, cfr. Trib. Reg. Giust. Amm.va Trentino Alto-Adige – Bolzano, sez. I<sup>^</sup>, sent. 20.10.2020 n. 248).
- copia di un documento in corso di validità e del tesserino di codice fiscale del legale rappresentante dell'ente o associazione istante, nonché del documento attestante la presenza e l'estensione dei poteri di rappresentanza in capo al medesimo.

# Enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica

## requisiti di ammissione

---

**T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 28/01/2019, n. 194**

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato degli enti che non svolgono attività economica è subordinata **all'indagine sulle capacità di spesa**, che, non potendo focalizzarsi sul reddito, dovrà essere condotta con diversi criteri, **quali il patrimonio, le quote associative o i contributi straordinari**, spettando al richiedente dare prova della sussistenza dei requisiti per poter essere ammesso al beneficio.

# Enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica

---

***Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso il T.A.R.  
Lombardia (Milano), dec. n.58/2018***

*l'aiuto economico pubblico può essere riconosciuto solo se le suddette associazioni dimostrino di **non essere ordinariamente in grado di affrontare le spese di giudizio senza mettere a rischio il perseguimento delle finalità statutarie**; la modalità principale di reperimento delle risorse necessarie è la riscossione della quota associativa, e a questa si affiancano i contributi pubblici e le donazioni private, ed eventuali proventi di attività non commerciali: di conseguenza è necessario che l'associazione **richiedente dimostri l'impossibilità di perseguire gli scopi statutari facendo leva sulle predette fonti di finanziamento.***

Enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica

---

**Comm. Grat.patr. presso il T.A.R. Lazio (Roma), dec. n.40/2018**

È stata esclusa l'ammissione perché i **ricavi dell'associazione**, risultanti dal bilancio consuntivo ed equiparabili al reddito imponibile delle persone fisiche ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 76, co.1, DPR 115/2002) **erano superiori alla soglia ivi prevista**

# Enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica

## **raccolta fondi**

---

**Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il TAR Emilia Romagna Bologna decisione 601 del 10.03.2022**

«che l'ente istante non è in possesso dei requisiti richiesti dal sopra richiamato articolo 119 del D.P.R. n. 115/2002 in quanto lo stesso **ha effettuato una raccolta fondi al fine di finanziare la difesa** in giudizio avverso gli atti impugnati, e che **tale raccolta di fondi costituisce indubbiamente attività economica tesa alla percezione di risorse**, anche se spontaneamente elargite, e che tali risorse, in effetti raccolte, a prescindere dall'entità delle stesse, testimoniano appieno lo svolgimento di attività economica da parte dell'associazione istante»

# CITTADINO EXTRACOMUNITARIO NON REGOLARMENTE SOGGIORNANTE IN ITALIA IMPUGNAZIONE DINIEGO PERMESSO DI SOGGIORNO

---

**Cons. Stato sez. III sentenza n. 59/2015**

«L'art. 24 della Costituzione garantisce la difesa in giudizio a “tutti” (e non solo ai cittadini); pertanto, se l'ordinamento ritiene che il patrocinio a spese dello Stato sia una implicazione necessaria del diritto alla difesa costituzionalmente garantito, tale diritto non può essere negato allo straniero che non sia “regolarmente soggiornante” (Riforma della sentenza del T.a.r. Veneto, Venezia, sez. III, n. 1053/2014)».

# CITTADINO EXTRACOMUNITARIO NON REGOLARMENTE SOGGIORNANTE IN ITALIA

---

**T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, Sentenza, 12/03/2012, n. 632  
CONTRA**

L'impugnativa del diniego di emersione, rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (precisandosi che, per quanto attiene al rinnovo, fa eccezione l'ipotesi in cui si tratti di straniero che chiede il rinnovo prima della scadenza del titolo o comunque entro i termini di legge) **non rientra in alcuna delle previsioni che ammettono lo straniero al gratuito patrocinio**, (art. 74 D.P.R. n. 115/2002 - T.U. Spese di giustizia), né di straniero **non trattandosi di cittadino italiano regolarmente soggiornante** (art. 119 del medesimo D.P.R.), **né di soggetto destinatario di un provvedimento di espulsione** (art. 142). In definitiva, l'accesso dello straniero al beneficio del gratuito patrocinio è riconosciuto in via eccezionale, con conseguente inapplicabilità di esso al di fuori dei casi contemplati (art. 119 del citato D.P.R.).

Nello stesso senso: **T.A.R. Emilia-Romagna Parma, Sez. I, 27/03/2008, n. 171**

# ASSISTENZA TECNICA NON OBBLIGATORIA

---

**T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, 22/04/2020, n. 725**

Nell'ambito del processo amministrativo il ricorrente viene ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, giusto provvedimento della relativa Commissione, provvedimento che **va confermato** in via definitiva dal Giudice Amministrativo poiché seppure l'art. 23 del D.Lgs. n. 104/2010, in materia di accesso, prevede la possibilità delle parti di stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di un difensore, **nel caso di un cittadino straniero extracomunitario, il diritto di difesa in giudizio non appare concretamente esercitabile se non attraverso il difensore.**

# SCELTA DIFENSORE

## art. 80 TUSG

Chi è ammesso al patrocinio **può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato**, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.

in assenza dell'indicazione da parte dell'interessato, è prassi di alcune Commissioni (tra queste il T.A.R. Lombardia — Milano) nominarlo seguendo l'ordine alfabetico dell'elenco e, ove il termine utile per la proposizione non consenta la nomina da parte della Commissione, questa è compiuta dal Presidente della stessa salvo ratifica

Se procede il Consiglio di Stato, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. ( art. 80, comma 2 d.P.R. n. 115/2002).

Chi è ammesso al patrocinio può inoltre nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto ( art. 80, comma 3 d.P.R. n. 115/2002). In questo caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta (art. 82 d.P.R. n. 115/2002)

# ELENCO AVVOCATI ART. 81 TUSG

L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti specificamente

In particolare, l'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

- a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
- b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
- c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni ( art. 81, comma 2 d.P.R. n. 115/2002).

L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia (art. 81, comma 4 d.P.R. n.115/2002).

## II PARTE

# LIQUIDAZIONE E OPPOSIZIONE

- **LIQUIDAZIONE COMPENSO DIFENSORE**
  - **OPPOSIZIONE**

## II PARTE

### liquidazione e opposizione

#### Riferimenti normativi D.P.R. n. 155/2002

- **Art. 82**
- **Art. 83**
- **Art.84**
- **Art. 130**
- **Art. 170**

# Liquidazione (artt. 82 e 130 TUSG)

---

## art. 82 TUSG

1 L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, **non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali** vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. 112

**2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.**

3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

**Art. 130 TUSG** «Gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà»

# T.A.R. Marche Ancona, Sez. I, 29/01/2019, n. 66

---

L'onorario e le spese dell'avvocato a seguito dell'ammissione del proprio patrocinato al patrocinio a spese dello Stato, devono essere liquidati in modo che non **risultino superiori ai valori medi** delle tariffe professionali vigenti, **ed ulteriormente ridotti della metà ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 115/2002.**

# Liquidazione (art. 83 TUSG)

---

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria **con decreto di pagamento**.
2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione. 115
3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.
- 3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.

# **incidente cautelare**

## **Cons. St. IV, ord. n. 5626/2012**

---

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la competenza ad effettuare la liquidazione definitiva spetti, in relazione all'incidente cautelare, al giudice di primo grado anche quando sia intervenuta una pronuncia cautelare del giudice di appello

# OPPOSIZIONE A DECRETO DI PAGAMENTO artt. 83 e 170 TUSG

---

art. 83

*«Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.»*

art. 170

*«L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»*

# **OPPOSIZIONE A DECRETO DI PAGAMENTO**

**art. 15 del D.lgs. 150/2011**

---

rito sommario di cognizione

Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato

L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.

# OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE

---

Il codice del processo amministrativo e le relative norme di attuazione **NON** contengono una esplicita disciplina relativa all'opposizione al decreto di liquidazione degli onorari spettanti al difensore dei patrocinati a spese dello Stato

Il parere dell'Ufficio Studi del 9 marzo 2016 ha precisato che contro il decreto di pagamento è **consentita opposizione a norma dell'art. 170 del medesimo decreto.**

# OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE

---

Il codice del processo amministrativo e le relative norme di attuazione **NON** contengono una esplicita disciplina relativa all'opposizione al decreto di liquidazione degli onorari spettanti al difensore dei patrocinati a spese dello Stato

Il parere dell'Ufficio Studi del 9 marzo 2016 ha precisato che contro il decreto di pagamento è **consentita opposizione a norma dell'art. 170 del medesimo decreto.**

## **T.A.R. Campania (Napoli) I, ord. n. 3961/2016 art. 170 esperibile innanzi al GA**

- conferma la propria competenza, ai sensi dell'art. 170 d.p.r. n. 115/2002 in virtù della previsione di cui all'art. 2 del medesimo d.p.r. (spese processo amministrativo regolate dalla parte VII del D.P.R.)
- Si discosta dalla sentenza del Consiglio di Stato (sez. V, n. 401/2014) secondo cui si dovrebbe escludere l'applicazione al processo amministrativo dell'art. 170 - e segnatamente della (indiretta) previsione dell'applicabilità del "rito sommario di cognizione" processualcivilistico (e della connessa competenza monocratica) nell'ambito del processo amministrativo - sulla base dei limiti all'operatività dell'art. 39 c.p.a. (rinvio esterno al codice di procedura civile) e dell'affermazione dell'estraneità della norma alla logica ed alla struttura del processo amministrativo.
- Ritiene che sia esperibile innanzi al GA

## T.A.R. Campania (Napoli) I, ord. n. 3961/2016

---

- Configura un “autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale” induce a ritenere del tutto plausibile, e “sistematicamente” corretta nella logica del T.U. spese di giustizia, la riconduzione – anche in sede di giurisdizione amministrativa (esclusiva) – all’unico modello processuale “comune” di cui all’art. 170 d.p.r. n. 115/2002»
- competenza funzionale in capo al Presidente dell’ufficio giudiziario in composizione monocratica

**TAR PUGLIA LECCE**  
**SENT. 1061/2017**  
**art. 170 esperibile innanzi al GO**

---

*Spetta al Giudice Ordinario conoscere dell'opposizione proposta, ex art. 15 del Decreto Legislativo n° 150/2011, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un Avvocato per l'attività da lui prestata, nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento svoltosi davanti al Giudice Amministrativo, atteso **che quello al compenso è un diritto soggettivo non degradabile ad interesse legittimo**, nè la menzionata disposizione, qualificabile **come norma sulla competenza** e non anche sulla giurisdizione, **ha introdotto un'ulteriore, eccezionale ipotesi di giurisdizione esclusiva del G.A.** (Cfr: Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, 23 Dicembre 2016 n° 26908).*

**TAR LAZIO ROMA**  
**SENT. 5163/2017**  
**art. 170 esperibile innanzi al GO**

*«Osserva il Collegio, in adesione con **Cass. Civ., Sez. Un., 23 dicembre 2016, n. 26908**, che il procedimento di opposizione alla liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, al pari di quello previgente, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 ha natura di **impugnazione ed introduce una controversia di natura civile relativa alla spettanza e alla liquidazione dell'onorario** (Cass., S.U., n. 19161/2009).*

*Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità delle somme liquidate, **agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale**, trattandosi di un **giudizio autonomo avente ad oggetto la controversia relativa alla spettanza e alla liquidazione del compenso** - e non consequenziale rispetto a quello svolto davanti al TAR.»*

**TAR LAZIO ROMA**  
**SENT. 5163/2017**  
**art. 170 esperibile innanzi al GO**

---

«Il diritto al compenso dei difensori di una parte, dunque, ha natura di diritto soggettivo e non può essere degradato ad interesse legittimo, essendo estraneo rispetto alle materie di competenza del TAR.

La proponibilità del ricorso al “capo dell'Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento”, conseguentemente, ***non significa che lo stesso debba necessariamente coincidere con quello davanti al quale si è svolto il giudizio concernente il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato.***

..... Deve essere, quindi, affermata la giurisdizione del giudice ordinario e, specificamente del Presidente del Tribunale ordinario di Roma, sede del Tar che ha liquidato i compensi, oggetto di impugnazione, per l'attività professionale espletata dal difensore, secondo le regole generali del rito civile»

# REVOCA PATROCINIO

## Cons. giust. amm. Sicilia, 28/03/2018, n. 177

---

Pe contestare il capo di sentenza che **ha revocato l'ammissione al gratuito patrocinio**, dal complesso quadro normativo, in astratto, sussistono tre possibili rimedi azionabili: l'opposizione al giudice civile ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002; il ricorso al capo dell'ufficio giudicante; **l'appello al giudice superiore**.

Quale che sia la soluzione nel processo civile, quella che meglio si attaglia al processo amministrativo è la terza: la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio adottata con la sentenza che definisce la causa va impugnata **con il rimedio ordinario dell'appello**, senza che sia configurabile una separata opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002.

Infatti il rimedio del ricorso al capo dell'ufficio giudiziario non si addice ai connotati del processo amministrativo, dove i compiti monocratici sono tassativi e in genere soggetti a controllo collegiale (v. decreti cautelari monocratici, decreti monocratici di estinzione del processo), e non si rinvencono viceversa casi di atti collegiali sottoposti al controllo del giudice monocratico.

# REVOCA PATROCINIO

## Cons. giust. amm. Sicilia, 28/03/2018, n. 177

---

A sua volta l'opposizione ex art. 170 t.u. spese di giustizia riguarda le questioni di quantum del compenso spettante al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, e ricade nella giurisdizione del giudice ordinario (anche per le spettanze dei difensori che patrocinano davanti alla giustizia amministrativa).

Invece la revoca del beneficio del gratuito patrocinio attiene all'an del beneficio e rientra tra le statuizioni di merito della sentenza, soggette ad appello davanti allo stesso giudice amministrativo.

# Distrazione spese

---

Cass. civ., Sez. Unite, 26/03/2021, n. 8562

In tema di spese giudiziali civili, la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in rem propriam - con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del D.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente.

## Art. 133 TUSG

**T. A. R. Lazio - Roma - Sez. II, 14/01/2013, n. 285**

**T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, Sent.06/03/2014, n. 527**

Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa **dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.**

*«La logica che si evince dall'art. 133, D.Lgs. n. 115 del 2002 è quella per cui la parte vittoriosa ammessa al gratuito patrocinio da un lato non subisce alcun esborso in quanto si vede riconoscere il pagamento degli onorari dell'avvocato a carico dell'erario, dall'altro non può nemmeno arricchirsi in caso di favorevole condanna alle spese incamerando la somma liquidata, di cui deve appunto essere disposto il rimborso in favore dell'erario anticipatario, il quale con essa coprirà sia le spese anticipate che quelle prenotate a debito ai sensi dell'art. 131, D.Lgs. n. 115 del 2002. In sostanza, il sistema è costruito in modo tale che se la parte ammessa al gratuito patrocinio è vittoriosa, lo Stato possa recuperare dalla parte soccombente il costo del giudizio; se invece le spese vengono compensate, esse rimarranno a carico dello Stato»*

# Grazie per l'attenzione!



**ASSOCIAZIONE SINDACALE AVVOCATI  
DI BOLOGNA E DELL'EMILIA ROMAGNA**  
ADERENTE ALLA A.N.F.  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE